

**UFFICIO DEL SINDACO**

**ORDINANZA n. 522 DEL 18/09/2019**

**OGGETTO: MISURE A TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA E DELLA VIVIBILITÀ URBANA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PUBBLICA DENOMINATA "FIERA DI SCANDICCI"**

**IL SINDACO**

**PREMESSO** che come di consuetudine, si terrà la manifestazione pubblica denominata "Scandicci Fiera 2019";

**CONSIDERATO** che tale evento determinerà una rilevante concentrazione di partecipanti con un elevato afflusso di pubblico nel centro cittadino;

**EVIDENZIATO** che la gestione di tale evento trattandosi di iniziativa a forte attrattiva e richiamo di pubblico sul territorio, impone l'adozione di misure ed interventi utile a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di evitare episodi di disturbo della quiete pubblica e atti di vandalismo, sia per scongiurare le criticità legate all'uso ed all'abbandono di contenitori di vetro nelle immediate vicinanze degli eventi stessi;

**RICHIAMATA** la direttiva del Capo della Polizia con nota giugno scorso, che fissa una serie di regole per la gestione delle manifestazioni pubbliche quali concerti, feste in piazza, manifestazioni e celebrazioni in genere che dovranno svolgersi nel doveroso rispetto delle garanzie di **safety** (identifica la sicurezza che si occupa della tutela fisica), mettendo in atto tutti i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità e di **security**, cioè i servizi di ordine e sicurezza pubblica, quali sistemi indispensabili per consentire l'ordinato e corretto svolgimento delle stesse;

**RITENUTO** di assicurare interventi utili per migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di prevenire il verificarsi di episodi di inciviltà e vandalismo che recano disagio e pregiudicano l'incolumità dei residenti e dei partecipanti agli eventi programmati ;

**RILEVATO** in particolare che la dispersione di bottiglie e contenitori di vetro può costituire pericolo per l'incolumità dei presenti in occasione di manifestazioni che comportino la concentrazione di un alto numero di persone in spazi ristretti o delimitati;

**CONSIDERATO** altresì che l'attuale contesto, sia nazionale che internazionale, impone il rafforzamento di misure di prevenzione ed il mantenimento di elevatissimi livelli di sicurezza, non solo da parte degli operatori delle Forze di Polizia ma anche di tutti gli attori coinvolti, al fine di dare attuazione alla sicurezza partecipata, ormai costituita dalla partnership pubblico/privato;

**CONSIDERATO** che è precipuo compito dell'Amministrazione Comunale tutelare le condizioni di civile convivenza e di vivibilità delle aree urbane, contribuendo ad impedire possibili fenomeni di degrado;

**RITENUTO** che l'adozione di adeguate misure possa contribuire alla tutela della salute e dell'incolumità delle persone e a contrastare i possibili fenomeni di incuria e di degrado riconducibili al consumo di bevande e alimenti in contenitori di vetro e al consumo non responsabile di bevande alcoliche;

**RITENUTO** altresì che tali misure debbano consistere rispettivamente:

1. nel divieto a chiunque, nelle aree pubbliche interessate allo svolgimento della manifestazione e, comunque, nelle loro immediate vicinanze, di introdurre e/o consumare in bottiglie di vetro;
2. nel divieto di vendita per consumo da asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro anche ove dispensate da distributori automatici;

Il divieto di cui ai precedenti punti 1 e 2 opera anche nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'esterno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza delle attività artigianali e/o commerciali, legittimamente autorizzate con l'occupazione di suolo pubblico;

**CONSIDERATO** inoltre che l'art. 50 c. 5 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, come modificato dall'art. 8 del D.L. 20/02/2017, n. 14, consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di evitare situazioni di grave incuria o degrado del territorio e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

**VISTA** la Legge 18/04/17 n. 48 di conversione in Legge, con modificazioni, del decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

**RICHIAMATI** inoltre:

l'articolo 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nella parte in cui prevede che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

- l'articolo 4, comma 1, del Decreto Legge 20/02/2017 n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18/04/2017 n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città e in particolare la definizione di sicurezza urbana intesa come "il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione (anche urbanistica, sociale e culturale) e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province Autonome e gli Enti Locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni", nonché l'attribuzione al Sindaco del potere di intervenire e prevenire e contrastare le situazioni in cui si verifichino comportamenti che impediscono la fruibilità del patrimonio pubblico determinando lo scadimento della qualità urbana;

**RILEVATO** pertanto che sono riconducibili all'autorità del Sindaco azioni preventive atte alla riduzione dei fenomeni potenzialmente criminosi, non necessariamente configurativi di ipotesi di reato che permettono di superare l'insicurezza che i cittadini avvertono nel loro vivere quotidiano, al fine di eliminare la paura di rimanere vittime di reati ad opera della cosiddetta microcriminalità diffusa ;

**RILEVATO** che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile e urgente per prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e per salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati;

**CONSIDERATO** che la normativa consente sempre un margine di discrezionalità tecnica per l'Amministrazione e che questa, nella costante giurisprudenza, trova giustificazione qualora operi per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato per comprovate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, sulla base della comparazione tra esigenze e interessi differenti, da tutelare in via prioritaria;

VISTI

- l'articolo 7 bis, 50 e 54 comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

- la Legge del 15 luglio 2009, n. 94 con particolare riguardo all'articolo 3;

- la Legge del 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni;
- il Decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

### **ORDINA**

1. Il divieto di somministrazioni di bevande alcoliche ai minori di 18 anni come da normativa vigente;
2. Che per motivi di tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica e della vivibilità urbana per le motivazioni indicate in premessa:
  - a) Il divieto a chiunque, nelle aree pubbliche interessate allo svolgimento delle manifestazioni e, comunque, nelle loro immediate vicinanze, di introdurre e/o consumare bevande in bottiglie o contenitori di vetro dalle ore 6,00 di sabato 5 ottobre 2019 alle ore 24,00 di domenica 13 ottobre 2019;
  - b) Il divieto di vendita e consumo, ai fini della somministrazione, di bevande contenute in bottiglie o altri contenitori di vetro anche ove dispensate da distributori automatici all'interno dell'area compresa tra le vie Pisana, Ponchielli, don Perosi, Costituzione Sassetti, Colombo, San Bartolo in Tuto, Cioppi, Roma, Paoli, Dante, dei Rossi, Turri, Salvemini, Marzoppina, Moro, don Facibeni, Pestalozzi, dalle ore 6,00 di sabato 5 ottobre 2019 alle ore 24,00 di domenica 13 ottobre 2019, come meglio indicato nella planimetria allegata alla presente ordinanza che costituisce parte integrante della presente ordinanza;
  - c) che i veicoli a motore, di ogni genere e tipo di alimentazione, autorizzati al transito e/o alla sosta nelle aree interessate dalla manifestazione non siano lasciati mai incustoditi se non sprovvisti di chiavi di accensioni e debitamente chiusi;
  - d) che in orari di apertura delle manifestazioni pubbliche ovvero dei pubblici spettacoli, sia interdetto l'accesso a qualsiasi mezzo a motore esclusi i mezzi di soccorso e quelli di polizia, nelle aree interessate dalla manifestazione;
  - e) che il giorno 10 ottobre 2019, dalle ore 8,00 alle ore 22,00, nelle piazza Matteotti, via Aleardi, piazza della Repubblica, via De Amicis, piazza Togliatti, via Monti, al fine di non generare spostamenti incongrui di persone, sinistri stradali o panico fra i partecipanti, sia disposto il divieto di transito assoluto ad eccezione dei mezzi di Polizia e di Soccorso, salva diversa disposizione della Polizia Municipale. È ammesso l'accesso a tale aree solo agli spuntisti ai soli fini di raggiungere il posteggio a loro assegnato e solamente dietro specifica scorta da parte di personale a ciò precipuamente predisposto (con accesso lato Via Monti).

### **AVVISA**

Che, fatte salve le responsabilità civili e penali, ove non si ravvisi la violazione dell'art. 650 C.P., chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da euro 150,00 a euro 500,00, con facoltà per i responsabili delle attività che si siano rese fonte e causa dei fatti degenerativi sopraindicati di estinguere l'illecito con il pagamento della sanzione in misura ridotta di euro 100,00 nel caso della prima violazione, euro 200,00 nel caso della seconda violazione, euro 300,00 della terza violazione.

### **AVVERTE**

Contro la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Toscana, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni.

### **DISPONE**

Che la presente Ordinanza :

- venga pubblicata all'albo Pretorio on line e sul sito istituzionale de Comune;
- venga notificata alle associazioni ed imprese maggiormente presenti sul territorio, che si occupano di organizzazione di eventi nonché alle organizzazioni di categoria (Confcommercio, Confesercenti etc.);
- sia trasmessa mediante PEC alla :
  - o Prefettura;
  - o Questura;
  - o Comando Compagnia Carabinieri di Scandicci;
  - o Guardia di Finanza;
  - o Asl;
  - o SUAP del Comune di Scandicci per la trasmissione, anche via e-mail, agli esercenti interessati;
  - o distribuito in allegato ai titoli autorizzatori alle installazioni all'interno dell'area fieristica.

Dalla residenza Municipale, **18/09/2019**

IL SINDACO

*Sandro Fallani*

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,  
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate.